



Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti  
**DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma - Tel. 06.328220 - Fax. 06.32822.722 - Partita Iva 06164791003  
Internet: [www.divisionecalciocinque.it](http://www.divisionecalciocinque.it) - email [calcio5@figc.it](mailto:calcio5@figc.it) - mail attività gare: [calcio5.gare@figc.it](mailto:calcio5.gare@figc.it)

## Stagione Sportiva 2016/2017

### Comunicato Ufficiale N.198

#### Comunicazioni della F.I.G.C.

#### Comunicazioni della L.N.D.

#### Comunicazioni della Divisione Calcio a Cinque

### 4. Giustizia Sportiva

#### 4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante A.I.A. Giuseppe Mannatrizio, nella seduta del 11.11.2016, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

#### 4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B

##### GARE DEL 01/10/2016: A.S.D. FC5 CORIGLIANO FUTSAL - A.S.D. ODISSEA 2000

Reclamo proposto dalla Società FC5 Corigliano Futsal

Il Giudice Sportivo,

Esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva:

Con il ricorso in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.17 comma 5 lettera A del C.G.S., per aver schierato nella gara di che trattasi il calciatore Richichi Antonio in posizione irregolare.

Detto calciatore doveva scontare una giornata di squalifica, comminatagli nella scorsa stagione sportiva durante la semifinale di Final Eight di A2 allorquando militava nelle file della Società ASD Augusta 1986. Tale sanzione, tenuto conto che la società di appartenenza era stata eliminata, andava scontata nelle gare di campionato della stagione sportiva successiva così come previsto dall'art.22, comma 6, 3° cpv. del C.G.S. Orbene, poiché detto calciatore nel frattempo è stato tesserato presso la società Odissea 2000, tale sanzione andava scontata nella prima gara di campionato della nuova società. Controdeduce la convenuta, non contestando nel merito la pretesa di parte attrice, bensì sostenendo che il ricorso sarebbe da respingere in quanto il preannuncio di reclamo sarebbe stato trasmesso, per conto della società, da persona non legittimata a farlo. Il codice di Giustizia Sportiva art.33 comma 1 e 5



WINNERITALIA

TUTTOSPORT

Corriere dello Sport



**Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti**  
**DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma - Tel. 06.328220 - Fax. 06.32822.722 - Partita Iva 06164791003  
Internet: [www.divisionecalciocinque.it](http://www.divisionecalciocinque.it) - email [calcio5@figc.it](mailto:calcio5@figc.it) - mail attività gare: [calcio5.gare@figc.it](mailto:calcio5.gare@figc.it)

prescrive che solo il ricorso, e non anche il preannuncio di reclamo, debba essere sottoscritto dal presidente o dal legale rappresentante pro-tempore della società, cosa che, nella fattispecie risulta avvenuta con la sottoscrizione da parte del Sig. Zanfini Giuseppe che dagli accertamenti esperiti presso i fogli di censimento della società, agli atti degli archivi della Divisione Calcio a 5, risulta essere il presidente della società Corigliano Futsal.

Il ricorso è pertanto fondato e va accolto.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N.063 del 06/10/2016 decide:

- a) di accogliere il ricorso, comminando alla società Odissea 2000 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6;
- b) di considerare scontata la giornata di squalifica a suo tempo comminata al suddetto calciatore, non avendo preso parte all'incontro successivo disputato dalla Società Odissea 2000 in data 08/10/2016.
- c) - la tassa di reclamo non è dovuta.

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque**  
**(Renato Giuffrida)**

**Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 11/11/2016**

Il Segretario  
Fabrizio Di Felice

Il Presidente  
Fabrizio Tonelli